

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

- PARTE GENERALE -

Approvato dall'Organo Amministrativo in data 12/11/2025

INDICE

CAPITOLO 1 - IL DECRETO AMMINISTRATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	3
1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	3
1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO	4
1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO	5
1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	8
1.5. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	10
1.6. LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA.....	10
CAPITOLO 2 - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI EUROITALIA S.R.L.....	13
2.1. PROFILO SOCIETARIO	13
2.2. DESTINATARI	13
2.3. FINALITÀ DEL MODELLO	13
2.4. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	14
2.5. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A "RISCHIO REATO"	16
2.6. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	17
2.7. CODICE ETICO	18
2.8. CODICE DI CONDOTTA FORNITORI	19
CAPITOLO 3 - ORGANISMO DI VIGILANZA	20
3.1 NOMINA, DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA.....	20
3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
3.3 FLUSSI DI COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	24
3.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
3.5 SEGNALAZIONI	26
CAPITOLO 4 - SISTEMA SANZIONATORIO.....	29
4.1 SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE	30
4.2 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	33
4.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI APICALI	33
CAPITOLO 5 - DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	35
CAPITOLO 6 - ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	37
CAPITOLO 7 - ALLEGATO 1.....	39
ELENCO REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/2001	39

CAPITOLO 1 - IL DECRETO AMMINISTRATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito anche il “D. Lgs. 231/2001” o, anche solo il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa delle società commerciali, di capitali e di persone, e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto ha, inoltre, inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui la Repubblica Italiana aveva già da tempo aderito, ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei Funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese alla Società le medesime garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa della Società deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, commessi, *nell’interesse¹ o a vantaggio² della Società stessa*, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “*soggetti apicali*”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “*soggetti sottoposti*”). Al contrario, la sussistenza di un vantaggio esclusivo da parte di colui il quale commette il reato esclude la responsabilità della Società, la quale si viene in questo modo a trovare in una situazione di assoluta e manifesta estraneità rispetto al reato commesso.

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D. Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza della Società, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad

¹ L’interesse (da valutare ex ante) consiste *“nella prospettiva finalistica, da parte del reo-persona fisica, di giovare all’interesse all’ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo che poi tale interesse sia stato concretamente raggiunto o meno”* (Cass. Pen., sez. III, sent. n. 19333/2025).

² Il vantaggio (da valutare ex post), corrisponde *“all’effettivo godimento, da parte dell’ente, di un vantaggio concreto dovuto alla commissione del reato”* (Cass. Pen., sez. III, sent. n. 19333/2025).

una “*colpa di organizzazione*”, da intendersi quale mancata adozione, da parte della Società, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove la Società sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

Occorre precisare che la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella penale ma non annulla la responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso il reato; entrambe queste responsabilità sono oggetto di accertamento di fronte al giudice penale.

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le “categorie di reato” attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001, rimandando all'ALLEGATO 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna categoria:

Categorie di Reato D. Lgs. 231/2001	
1	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)
3	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)
4	Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)
5	Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1)
6	Reati societari (art. 25 ter)
7	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)
8	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)
9	Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)
10	Abusi di mercato (art. 25 sexies)

11	Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)
12	Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdotti dal D. Lgs. 231/2007, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)
13	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies ¹)
14	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)
15	Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)
16	Reati ambientali (art. 25 undecies)
17	Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)
18	Reati di Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies)
19	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)
20	Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)
21	Contrabbando (art. 25 sexiesdecies)
22	Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies)
23	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies)
24	Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies)
25	Reati transnazionali (L. 146/2006)

1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio definito dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni indicate all'art. 9 del Decreto:

- **sanzioni pecuniarie;**
- **sanzioni interdittive;**
- **confisca del profitto del reato;**
- **pubblicazione della sentenza.**

- 1) La **sanzione amministrativa pecuniaria**, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 231/2001, è di necessaria applicazione; del pagamento risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogni qualvolta un ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto. Esse vengono applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille (l'importo di una quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37) e possono variare da un minimo di € 25.823,00 ad un massimo di € 1.549.370,00. Ai fini della quantificazione delle quote il giudice deve tenere conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota viene invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

L'art. 12 del D.Lgs. 231/2001 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore ad euro 103.291,39)	- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <i>oppure</i> - il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] - l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>oppure</i> - è stato attuato e reso operativo un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Da 1/2 a 2/3	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado] - l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; e - è stato attuato e reso operativo un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.
--------------	---

2) Le **sanzioni interdittive**, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15) nominato per un periodo pari alla durata della pena che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

Si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie nei casi in cui:

- l'ente abbia ricavato un profitto notevole e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale;

- il reato sia stato cagionato da soggetti subordinati e la sua commissione sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- il reato sia reiterato.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, nell'ipotesi di commissione del reato nella forma del tentativo:

- le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà;
 - l'ente non risponde dell'illecito quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
- 3) La **confisca del profitto** del reato consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
- 4) La **pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice ed a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché nell'affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi

sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'Organo Amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D. Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'idoneità del modello a prevenire la commissione dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giurisprudenza, si ritiene che esso possa ritenersi idoneo se:

- i. sia stato adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo;
- ii. preveda che i componenti dell'Organismo di Vigilanza posseggano capacità specifiche in tema di attività consulenziale;
- iii. preveda quale causa di ineleggibilità a componente dell'Organismo di Vigilanza la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile;
- iv. preveda una differenziazione tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio ed ai preposti al controllo interno;
- v. preveda il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi;

- vi. preveda espressamente la comminazione di sanzioni disciplinari;
- vii. preveda sistematiche procedure di ricerca e identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari;
- viii. preveda e disciplini un obbligo per i dipendenti della società di riferire all'Organismo di Vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita della società a violazioni del modello o alla consumazione di reati;
- ix. contenga protocolli e procedure operative.

1.5. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

In forza dell'articolo 4 del Decreto, la Società può essere considerata responsabile, in Italia, per la commissione di taluni reati al di fuori dei confini nazionali.

In particolare, l'art. 4 del Decreto prevede che i soggetti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondano anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del Codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- ha la sede principale in Italia, ossia la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato entro la cui giurisdizione è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del Codice penale, in forza del quale *"il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"*.

1.6. LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo

possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate dapprima, da Confindustria a marzo 2014 (ed approvate dal Ministero di Giustizia in data 21 luglio 2014), e da ultimo, a giugno 2021.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D. Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico o di comportamento;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, adeguati limiti di spesa;
- sistemi di controllo che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e comunicazione al personale, caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza e adeguatamente dettagliata nonché periodicamente ripetuta, a cui si aggiunge un adeguato programma di formazione del personale, modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;

- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

CAPITOLO 2 - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI EUROITALIA S.R.L.

2.1. PROFILO SOCIETARIO

EuroItalia S.r.l. (di seguito alternativamente “EuroItalia” o “La Società”), collabora con griffe e designer della moda internazionale per cogliere in anticipo le tendenze di mercato e tradurle tempestivamente in nuove linee di fragranze di successo, commercializzandole nel mondo. La Società cura ogni fase di sviluppo dei propri prodotti, dall’ideazione del concept creativo alla scelta della fragranza, dallo studio del packaging alla produzione industriale, fino all’identificazione del posizionamento commerciale selettivo, sostenuto con le più efficaci strategie di marketing, merchandising e comunicazione.

EuroItalia ad oggi ha ricevuto alcuni dei migliori riconoscimenti internazionali per la qualità dei servizi offerti ed è stata nominata tra le aziende cui è riconosciuto il merito di portare e qualificare il Made in Italy nel mondo.

2.2. DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nonché tutti i dipendenti di EuroItalia, e tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società (di seguito i “**Destinatari**”).

Sono altresì destinatari dei principi generali del Modello per quanto applicabili nei limiti del rapporto in essere, coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati.

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti, nonché tutte le procedure di attuazione delle stesse.

2.3. FINALITÀ DEL MODELLO

Nell’ambito del contesto illustrato, EuroItalia S.r.l. è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei propri stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti ed è, altresì, consapevole dell’importanza di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito il “**Modello**”) idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri dipendenti e di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società, sottoposti a direzione o vigilanza da parte della stessa.

Sebbene l’adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta

facoltativa rimessa a ciascuna singola Società, per i motivi sopra menzionati EuroItalia ha deciso di adeguarsi alle previsioni del Decreto, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei presidi di controllo già adottati alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.

Alla luce di quanto sopra, la Società ha pertanto approvato, con delibera dell'Organo Amministrativo, il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- realizzare un'equilibrata ed efficiente struttura organizzativa, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

2.4. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Il Modello si compone della presente Parte Generale, nella quale sono illustrate le funzioni e i principi del documento, oltre ad essere individuate e disciplinate le sue componenti essenziali (il Sistema dei controlli preventivi, il Sistema disciplinare ed i meccanismi sanzionatori, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza ed il processo di aggiornamento nel tempo) e delle Parti Speciali riportanti i rischi-reato identificati e i correlati principi di comportamento e controllo a prevenzione degli stessi.

Gli elementi fondamentali, sviluppati da EuroItalia nella definizione del presente Modello, possono essere così riassunti:



l'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito è ipotizzabile la commissione di reati presupposto della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001, svolta mediante la mappatura delle attività cosiddette "attività sensibili" (ai sensi del Decreto), con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea teorica, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto.



la previsione di specifici presidi di controllo (come esplicitati nella Parte Speciale del presente Modello e nel sistema procedurale aziendale) relativi alle aree di attività / processi ritenuti a potenziale rischio di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, al fine di fornire indicazioni puntuali sul sistema dei controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire.



l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello.



l'adozione di un sistema sanzionatorio (come esplicitato nella Quarta Sezione della Parte Generale del presente Modello) volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso.



lo svolgimento di un'attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello (come meglio declinata nella Sezione Quinta della presente Parte Generale).



la predisposizione di appositi canali di segnalazione, atti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, per la raccolta di segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o a violazioni del Modello, conformi al D.Lgs. 24/2023 (avente ad oggetto "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali").



le modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (aggiornamento del Modello).

2.5. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A “RISCHIO REATO”

Il D. Lgs. 231/2001 prevede espressamente, all'art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto. Di conseguenza, la Società ha proceduto, con il supporto di un consulente esterno, ad una approfondita analisi delle proprie attività aziendali.

Nell'ambito di tale attività, la Società ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa, rappresentata nell'organigramma aziendale, che individua le Direzioni e le Funzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee gerarchiche.

Successivamente, la Società ha proceduto all'analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai Direttori di funzione e dai soggetti apicali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza. In particolare, l'individuazione delle attività a rischio nell'ambito dei processi aziendali si è basata su l'esecuzione di interviste alle figure aziendali delineate, al fine di comprendere:

- La struttura organizzativa aziendale relativamente linee di riporto gerarchiche e funzionali (attività eseguita tramite interviste);
- Il *corpus* normativo aziendale (i.e. procedure, istruzioni) e del sistema dei controlli in generale;
- il sistema dei poteri e delle deleghe;
- le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria aggiornate a giugno 2021;
- la “storia” della Società, ovvero degli accadimenti pregiudizievoli che hanno interessato la realtà aziendale nel suo trascorso.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. Matrice delle Attività a Rischio-Reato), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001, nell'ambito delle attività proprie di EuroItalia. Detta Matrice delle Attività a Rischio-Reato, che costituisce un documento tecnico in supporto al presente Modello, è custodita presso la sede della Società, che la rende disponibile per eventuale consultazione agli Amministratori, ai Sindaci, all'Organismo di Vigilanza e a chiunque sia legittimato a prenderne visione.

In particolare, nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato sono rappresentate, le c.d. “attività sensibili”, i.e. attività aziendali potenzialmente associabili ai reati dei quali è ritenuta possibile la commissione, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione dei reati medesimi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione degli illeciti.

2.6. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi della Società si sostanzia nell'insieme di strumenti, strutture organizzative e procedure aziendali volti a contribuire, attraverso un processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi nell'ambito della Società a una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dall'Organo Amministrativo.

In particolare, il sistema di controllo interno di Euroitalia si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- il Codice Etico;
- Codice di Condotta Fornitori;
- il quadro normativo e regolamentare applicabile a Euroitalia, ivi compreso quello proprio del settore in cui la Società opera e al quale si attiene rigorosamente, tra cui UNI/PdR 125;
- il sistema di certificazioni conseguite da Euroitalia con particolare riferimento ai seguenti standard internazionali UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, UNI EN ISO 27001, SA8000;
- la struttura gerarchico-funzionale (organigramma aziendale);
- il sistema di deleghe e procure;
- il sistema di procedure aziendali costituito anche dalle istruzioni operative;
- i flussi informativi da e verso gli organi deputati alla vigilanza;
- Bilancio di sostenibilità;
- Rating di Legalità AGCM;
- i sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business, nonché ai *tool* e alle piattaforme utilizzate per lo svolgimento delle attività aziendali e ai presidi implementati in ambito *cybersecurity*.

L'attuale sistema di controllo interno di Euroitalia, inteso come processo attuato dalla Società al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale sana e corretta, è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- *“ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua”*: ogni operazione deve essere supportata da adeguata documentazione sulla quale gli Enti aziendali preposti possono procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

- *“nessuno può gestire in autonomia un intero processo”*: il sistema di controllo operante in azienda deve garantire l'applicazione del principio di separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Inoltre, il sistema prevede che: (i) a nessuno siano attribuiti poteri illimitati; (ii) i poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione; (iii) i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.
- *“documentazione dei controlli”*: l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione, effettuati in coerenza con le responsabilità assegnate, deve essere sempre documentata (eventualmente attraverso la redazione di verbali).

2.7. CODICE ETICO

La Società determinata a improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità e dei principi, ha adottato un Codice Etico, che sancisce una serie di valori e regole di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte dei propri organi sociali, dipendenti e terzi.

Il Codice Etico ha, pertanto, una portata di carattere generale e rappresenta un insieme di regole, adottate spontaneamente dalla Società, che la stessa riconosce, accetta e condivide, dirette a diffondere una solida integrità etica ed una forte sensibilità al rispetto delle normative vigenti.

Il Codice Etico descrive infatti i principi validi per la Società e ne esige l'osservanza sia da parte dei dipendenti e dei propri organi sociali, sia da parte dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con essa. Il rispetto del Codice Etico non serve pertanto solo a diffondere all'interno della Società una cultura sensibile alla legalità e all'etica, ma anche a tutelare gli interessi dei dipendenti e di coloro che hanno relazioni con la Società, preservando la Società da gravi responsabilità, sanzioni e danni reputazionali.

Il presente Modello, invece, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D. Lgs. 231/2001.

In considerazione del fatto che il Codice Etico adottato afferma comunque principi idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001, tale documento acquisisce pertanto rilevanza anche ai fini del Modello e costituisce un elemento integrante dello stesso.

2.8. CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

EuroItalia risulta storicamente impegnata nella costante ricerca dell'eccellenza nella realizzazione dei propri prodotti.

Nell'assolvimento della sua *mission*, ritiene fondamentale condurre la propria attività in modo etico e pretende che anche i partner commerciali condividano la medesima visione e, per questo, si conformino ai requisiti esposti nel Codice di Condotta Fornitori.

Ponendo l'accento sulle pratiche sostenibili, la Società confida di poter raggiungere i più elevati standard etici e sostenibili di business.

Ciò premesso, al fine di mantenere la pertinenza dei suoi contenuti e promuovere un continuo progresso dei temi trattati, il Codice di Condotta Fornitori, adottato da EuroItalia, è destinato a essere periodicamente rivisto e adattato, se necessario, per soddisfare i requisiti legislativi, per essere allineato ai principi e alle azioni principali dell'azienda e per mantenere le migliori pratiche del settore.

CAPITOLO 3 - ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente all'Organo Amministrativo, svincolato da ogni rapporto gerarchico con l'Organo Amministrativo stesso e con i singoli responsabili delle Direzioni.

In ossequio alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, l'Organo Amministrativo di EuroItalia ha istituito Organismo di Vigilanza a struttura collegiale di tre componenti, di cui due esterni e uno interno.

In particolare, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza è stata effettuata in modo da garantire i seguenti requisiti:

Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dal posizionamento all'interno della struttura organizzativa come unità di staff ed in una posizione più elevata possibile, prevedendo il "relazionarsi" al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire all'Organo Amministrativo nel suo complesso.

Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di EuroItalia.

3.1 NOMINA, DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per un esercizio dal conferimento dell'incarico ed è in ogni caso rieleggibile.

Allo scadere del mandato l'Organo Amministrativo in carica, in ogni caso, valuta se gli incaricati siano in grado di mantenere la posizione di imparzialità ed indipendenza di giudizio richieste.

In ogni caso i componenti dell'Organismo rimangono in carica fino alla nomina da parte dell'Organo Amministrativo dei successori.

L'Organismo è scelto tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non deve essere in rapporti di coniugio o parentela con l'Organo Amministrativo.

Può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza un professionista esterno. Quest'ultimo

non deve avere con la Società rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi.

I compensi dell'Organismo di Vigilanza non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, colui il quale si trovi in una delle seguenti situazioni:

- relazione di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado, di convivenza in *more uxorio*, o rapporti di persone che rientrano nella sfera affettiva, con: (a) l'Organo Amministrativo, (b) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, (c) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, sindaci della Società e la società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;
- conflitto di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs 231/2001;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La cessazione della carica può avvenire altresì per rinuncia all'incarico, sopravvenuta incapacità, revoca per giusta causa, o decesso.

Nel caso del componente interno, la cessazione del rapporto di lavoro costituisce causa di decadenza automatica dal ruolo di componente dell'Organismo.

Laddove uno dei sopra richiamati motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico dell'Organismo, questi dovrà darne notizia immediata agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica. L'Organismo di Vigilanza comunica la notizia all'Organo Amministrativo, per la formulazione della proposta di sostituzione all'Organo

Amministrativo stesso ai sensi del presente paragrafo.

L'Organo Amministrativo può revocare, con delibera consiliare, l'Organismo in ogni momento per giusta causa, nonché provvedere, con atto motivato, alla sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo e alla nomina di un *interim* o alla revoca dei poteri.

Costituiscono giusta causa di revoca:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione all'Organo Amministrativo di un conflitto di interessi, anche potenziale, che impedisca il mantenimento del ruolo;
- la sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- un provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs 231/2001;
- una condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, l'Organismo revocato avrà diritto di richiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

L'Organismo può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Organo Amministrativo con raccomandata A.R. L'Organo Amministrativo provvede a nominare il nuovo componente nella prima occasione utile, e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione del componente recesso.

L'Organismo di Vigilanza può definire, in piena autonomia, le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente, trasmesso all'Organo Amministrativo per presa d'atto.

3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sulla validità e adeguatezza del Modello, ossia sulla sua concreta capacità di prevenire i comportamenti sanzionati dal Decreto;
- vigilare sull'attuazione del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- segnalare all'Organo Amministrativo della Società l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;
- comunicare su base continuativa con l'Organo Amministrativo in ordine alle attività svolte;
- comunicare periodicamente con il Collegio Sindacale su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte, ovvero per eventuali violazioni dei vertici aziendali o dell'Organo Amministrativo.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

FUNZIONI	
• coordinarsi e collaborare con le Direzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;	• verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
• verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società;	• effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio reato;
• svolgere o provvedere a far eseguire accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre alla Direzione HR preposta all'adozione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale della Società, l'eventuale prescrizione dei provvedimenti di cui alla Sezione Quarta;	• verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente alle attività/operazioni individuate nel Modello potendo accedere a tutta la documentazione e informazioni ritenute utili nell'ambito del monitoraggio;
• segnalare immediatamente all'Organo Amministrativo eventuali violazioni del Modello da parte di figure apicali della stessa;	• segnalare immediatamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello, da parte dell'Organo Amministrativo, laddove fondate;

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

POTERI	
• emanare disposizioni intese a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle Direzioni aziendali;	• ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
• compiere indagini in merito alle segnalazioni pervenute per verificare se integrino violazioni del Codice Etico e/o del Modello e per accertarne la fondatezza, segnalando, all'esito delle indagini condotte, alla Direzione competente o all'Organo Amministrativo, a seconda del ruolo aziendale dell'autore della violazione, l'opportunità di avviare una procedura disciplinare o di assumere adeguate misure sanzionatorie nei confronti dell'autore stesso;	• disporre che i responsabili delle Direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte della Società;
• accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale ritenuto rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D. Lgs. 231/2001.	• ottenere l'informativa in merito agli esiti delle procedure disciplinari o delle iniziative sanzionatorie assunte dalla Società per accertate violazioni del Codice Etico e/o del Modello, e, in caso di archiviazione, chiederne le motivazioni.

L'Organo Amministrativo della Società assegna all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa annuale nell'importo proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il budget, dovrà essere autorizzato dall'Organo Amministrativo.

3.3 FLUSSI DI COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza si relaziona direttamente con l'Organo Amministrativo della Società.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza tramite reporting diretto, riunioni (anche in video conferenza,) svolto con le seguenti modalità:

- almeno una volta all'anno, nei confronti dell'Organo Amministrativo attraverso una relazione scritta, nella quale siano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità rilevate e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per assicurare l'implementazione operativa del Modello.
- tempestivamente nei confronti del Collegio Sindacale, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dall'Organo Amministrativo, ferma restando la facoltà del Collegio Sindacale di richiedere informazioni o chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo Amministrativo e, a

sua volta, ha facoltà di richiederne la convocazione per questioni inerenti al funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche che rivestano carattere di urgenza.

L'attività di reporting sopra indicata sarà documentata attraverso verbali e conservata agli atti dell'Organismo, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti, nonché delle disposizioni normative in tema di trattamento di dati personali.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

3.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D. Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle aree aziendali della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole aree aziendali (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche preventivamente definite e comunicate dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, preventivamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti per tempo alle singole aree.

A tal fine, è stato istituito un canale dedicato di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza: l'indirizzo di posta elettronica: odv@euroitalia.it.

L'Organismo di Vigilanza deve obbligatoriamente ricevere - a titolo esemplificativo e non esaustivo - tutte le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o dei suoi apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001 e posti presuntivamente in essere nello svolgimento delle mansioni lavorative;
- notifiche di atti giudiziari nei confronti della Società e/o dei dipendenti in relazione all'attività

professionale resa in favore della stessa;

- comunicazione dell'avvio di procedimenti disciplinari da parte della Società che abbiano rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e delle eventuali irrogazioni di sanzioni disciplinari;
- comunicazioni di eventuali provvedimenti di archiviazione di procedimenti disciplinari rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e relative motivazioni.

Per il dettaglio dei flussi informativi si rinvia al *"Report dei flussi informativi a supporto dell'attività dell'Organismo di Vigilanza per il monitoraggio delle aree a rischio"* definito sulla base dei requisiti di autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'omesso invio dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza integra violazione del presente Modello e comporta l'irrogazione delle pertinenti sanzioni disciplinari.

3.5SEGNALAZIONI

Devono essere, altresì, comunicate all'Organismo di Vigilanza:

- eventuali condotte illecite ai sensi del D.Lgs. 231/2001, compresi i fondati sospetti di commissione delle stesse;
- violazioni del Modello del Codice Etico rilevanti ai sensi del medesimo Decreto, compresi i fondati sospetti di violazione degli stessi;
- e/o comportamenti non conformi rispetto a quanto previsto nel Modello o nel Codice Etico (c.d. "Segnalazioni"),

secondo le modalità e nel rispetto di apposita procedura adottata dalla Società (la "Procedura Whistleblowing") conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 di *"attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

Per consentire il puntuale rispetto delle previsioni del D.Lgs. 24/2023, la Società ha messo a disposizione dei Destinatari specifici canali di segnalazione e, segnatamente:

- un indirizzo di posta elettronica³: odv@euroitalia.it. L'accesso a tale canale di segnalazione è riservato all'Organismo;
- una casella di posta, presente in Via Galileo Galilei, 5 - 20873 Cavenago di Brianza. L'accesso a tale canale di segnalazione è riservato all'Organismo;
- una piattaforma di whistleblowing⁴, accessibile da sito internet aziendale tramite il link <https://www.euroitalia.it/en/company/governance/>.

Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dell'identità dei segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

La Società garantisce la tutela dei segnalanti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Società assicura in tutti i casi la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza analizza e valuta le segnalazioni pervenute. Se ritenuto opportuno, l'Organismo convoca il segnalante per ottenere maggiori informazioni, ed eventualmente anche il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Non verranno prese in considerazione segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe o poco circostanziate ovvero di evidente contenuto diffamatorio o calunnioso. Una volta accertata la fondatezza della segnalazione, l'Organismo:

- per le violazioni poste in essere dal personale dipendente, ne dà immediata comunicazione per iscritto alla Funzione HR con informativa all'Organo Amministrativo per l'avvio delle conseguenti azioni disciplinari;
- per violazioni del Modello e/o del Codice Etico, ritenute fondate, da parte dell'Organo Amministrativo della Società, ne dà immediata comunicazione al Collegio Sindacale;
- per violazioni del Modello e/o del Codice Etico, ritenute fondate, da parte di figure apicali della

³ Tale canale di comunicazione potrà altresì essere utilizzato in caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle previsioni contenute nel presente Modello o qualsiasi altro chiarimento inerente all'applicazione del sistema implementato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

⁴ Tale canale di comunicazione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e di eventuali altre persone coinvolte, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia.

Società, ne dà immediata comunicazione per iscritto all'Organo Amministrativo.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza ed allo stesso pervenute nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall'Organismo in un apposito archivio istituito presso la sede della Società, nel rispetto delle disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza dovesse ricevere una segnalazione rilevante ai sensi del D.Lgs. 24/2023 di *"attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*, la stessa sarà gestita nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura Whistleblowing adottata dalla Società, alla quale si rinvia.

Laddove la segnalazione venga effettuata tramite il canale previsto dalla Procedura Whistleblowing, i soggetti incaricati della gestione della segnalazione, ricevuta una segnalazione, effettuano un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, al fine di accertarne la rilevanza ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

Qualora la condotta segnalata verta su comportamenti che possano integrare una violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, trasmettono la segnalazione all'Organismo di Vigilanza, dandone comunicazione al segnalante.

CAPITOLO 4 - SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa. Il sistema sanzionatorio – come previsto dall'art. 6 comma 2 bis del D. Lgs. 231/2001 – deve altresì conformarsi a quanto previsto dal “decreto attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019” in materia di tutela del segnalante.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'irrogazione di una condanna penale nei confronti del dipendente, del dirigente o del soggetto apicale o dall'instaurarsi di un procedimento penale e finanche dalla commissione di un reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare, costituisce Comportamento rilevante, che determina l'applicazione di eventuali sanzioni, ogni azione o comportamento, anche di carattere omissivo, posto in essere in violazione delle norme contenute nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari dovrà essere ispirata al principio di proporzionalità e gradualità ed in particolare nell'individuazione della sanzione correlata si tiene conto degli aspetti oggettivi e soggettivi della Comportamento rilevante.

In particolare, sotto il profilo oggettivo ed in termini di gradualità, si tiene conto delle:

- violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;
- violazioni del Modello che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
- violazioni del Modello che hanno integrato un fatto di rilievo penale.

Le condotte rilevanti assumono, maggiore o minore gravità in relazione alle circostanze in cui è stato commesso il fatto ed ai seguenti aspetti soggettivi:

- commissione di più violazioni con il medesimo Comportamento;
- recidiva del soggetto agente;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto cui è riferibile la Comportamento contestato;
- condivisione di responsabilità con altri soggetti concorrenti nella violazione della procedura.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione e/o agli organi societari competenti,

col coinvolgimento, a livello di informativa, dell'Organismo di Vigilanza.

4.1 SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL applicabile.

Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa.

In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Al personale dipendente possono essere comminate le sanzioni previste dal CCNL applicabile, che a titolo esemplificativo, sono di seguito riportate:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa in misura non eccedente le 4 ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni lavorativi;
- licenziamento disciplinare.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- i. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale il dipendente che:
 - violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
 - non si sottoponga alla formazione in materia D.Lgs. 231/2001 e in ambito whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24/2023;

- violi l'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza.
- ii. incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il dipendente che:
- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione verbale;
 - violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
- iii. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione il dipendente che;
- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta;
 - per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del Modello con comportamenti quale:
 - a) la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui riguardano un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione;
- iv. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni il dipendente che:
- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
 - violi le disposizioni concernenti i poteri di firma e il sistema delle deleghe attribuite con riguardo ad atti e documenti rivolti alla Pubblica Amministrazione.
- v. incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento il dipendente che:
- eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001;
 - violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dai CCNL in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione dei provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale – della previa contestazione scritta dell'addebito al dipendente con indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione e del termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni e dell'audizione di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare prima che sia trascorso il termine minimo di cinque (5) giorni, previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicati, dalla contestazione per iscritto dell'addebito;
- l'obbligo di comunicazione dell'adozione del provvedimento disciplinare per iscritto entro e non oltre i termini massimi previsti dal rispettivo CCNL dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per la presentazione delle sue giustificazioni. In caso contrario, le giustificazioni si intenderanno accolte.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

È inoltre fatta salva facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;

- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la società ragionevolmente ritiene di essere.

4.2 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

In caso di violazione accertata delle disposizioni Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte dell'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Collegio Sindacale affinché provveda ad assumere o promuovere le iniziative più opportune e adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

Costituisce violazione ai sensi del presente Modello, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, la mancata istituzione dei canali di segnalazione ovvero mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione della segnalazione ovvero non conformità della predetta procedura a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 D.Lgs. 24/2023.

4.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI APICALI

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono costituire presupposto per l'applicazione delle sanzioni le seguenti fattispecie di condotte:

- mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distribuzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli aziendali ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione all'Organo Amministrativo;
- violazione dell'obbligo di informativa dell'Organismo di Vigilanza e/o all'eventuale Soggetto sovra ordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato o di un illecito amministrativo ricompreso fra quelli previsti dal Decreto.

4.4 Sanzioni ex art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001 ("Whistleblowing")

Con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle segnalazioni di illeciti ex art. 6, comma 2 bis, D. Lgs. 231/2001 (c.d. "Whistleblowing"), il quale deve altresì conformarsi a quanto previsto dal *"decreto attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019"* in materia di tutela del segnalante, sono previste:

- sanzioni a tutela del segnalante per chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi abbia ostacolato, anche senza successo, l'effettuazione di una segnalazione relativa ad una condotta illecita ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero inerente alla violazione del Modello o del Codice Etico rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, le tutele contro gli atti ritorsivi si applicano ai seguenti soggetti:

Soggetti tutelati	
• lavoratori subordinati dell'ente, ai lavoratori autonomi nonché ai titolari di un rapporto di collaborazione	• lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi
• liberi professionisti e consulenti	• volontari e tirocinanti retribuiti o non retribuiti
• persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'ente	• facilitatori e colleghi di lavoro del segnalante
• persone legate da stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado del segnalante	• enti di proprietà del segnalante

Le stesse si applicano, altresì, qualora la segnalazione avvenga:

- quando il rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi contrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le sanzioni sono definite in relazione al ruolo del destinatario delle stesse, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti, nella misura in cui le violazioni delle norme relative al sistema di segnalazione rappresentino, esse stesse, delle violazioni delle disposizioni del Modello.

CAPITOLO 5 - DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutti i Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni previste dal Modello.

La formazione e la comunicazione sono strumenti centrali nella diffusione del Modello e del Codice Etico che l'azienda ha adottato, costituendo veicolo essenziale del sistema normativo che tutti i dipendenti sono tenuti a conoscere, ad osservare e ad attuare nell'esercizio delle rispettive funzioni.

A tale fine le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro dovessero essere inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative saranno previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale la Società si impegna a effettuare le seguenti attività di comunicazione:

- in fase di assunzione, la Direzione HR promuove nei confronti dei neoassunti l'informativa relativa al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, al whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e al Codice Etico, consegnando una copia dei documenti il primo giorno di lavoro;
- possibilità di accesso ad una sezione della Intranet aziendale appositamente dedicata al D. Lgs. 231/2001, al whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24/2023 ed al Codice Etico.

La comunicazione è attuata inoltre attraverso gli strumenti organizzativi adeguati ad assicurare una comunicazione capillare, efficace, autorevole (cioè emessa ad un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente aggiornata e ripetuta.

I corsi sono a carattere obbligatorio e la Direzione HR provvede a tracciare e registrare l'avvenuta partecipazione ai corsi formativi da parte del personale. La documentazione in generale relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata a cura del Responsabile HR e disponibile per la relativa consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e di qualunque soggetto sia legittimato a

prenderne visione.

La Società, inoltre, promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico e del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori ai quali vengono resi disponibili entrambi i documenti attraverso la consultazione on line sul sito Internet della Società.

CAPITOLO 6 - ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità rimessa all'Organo Amministrativo. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete all'Organo Amministrativo, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti dell'Organo Amministrativo. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett. b) e art. 7, comma 4 lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare all'Organo Amministrativo proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato ed integrato dall'Organo Amministrativo, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- variazioni ed elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative.

Restano in capo all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- condurre ricognizioni periodiche volte a identificare eventuali aggiornamenti al novero dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- coordinarsi con il Responsabile HR per i programmi di formazione per il personale;
- interpretare la normativa rilevante in materia di reati presupposti, nonché le Linee Guida eventualmente predisposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti, e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative o relative alle Linee Guida;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello.

I Responsabili delle Direzioni interessate elaborano e apportano le modifiche delle procedure operative di loro competenza, quando tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello,

ovvero qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO 7 – ALLEGATO 1

ELENCO REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.Lgs. 231/2001

1. Reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del decreto):

Peculato (art. 314 c.p.);

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);

Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);

Concussione (art. 317 c.p.);

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 898/1986);

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.).

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto):

Documento informatici (art. 491 bis c.p.);

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);

Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);

Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D. L. 105/2019);

Estorsione informatica (art. 629, comma 3, c.p.).

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto):

Associazione per delinquere (art 416 c.p.);

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5 c.p.p.).

4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto):

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).

5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto):

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

6. Reati societari (art. 25 ter del Decreto):

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);

Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.);

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.);

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. n. 19/2023).

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto):

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.); Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.);

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1 c.p.);

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.);

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);

Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);

Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.);

Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976);

Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976);

Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (art. 3, L. n. 422/1989);

Pentimento operoso (art. 5, D. Lgs. n. 625/1979);

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2, Conv. New York 9/12/1999).

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del Decreto):

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

9. Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto):

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

Prostituzione minorile (art. 600 bis, comma 1 c.p.);

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);

Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);

Tratta di persone (art. 601 c.p.);

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

10. Abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto):

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998);

Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998).

11. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto):

Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

12. Reati in materia di riciclaggio (art. 25 octies del Decreto):

Ricettazione (art. 648 c.p.);

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).

13. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies 1 del Decreto):

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.);

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis).

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto), di cui di seguito si riporta, per facilità di lettura un estratto (non esaustivo) della rubrica dei reati:

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett. a) bis Legge 633/1941);

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3 Legge 633/1941);

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, comma 1 Legge 633/1941);

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, comma 2 Legge 633/1941);

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre

cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter Legge 633/1941);

Falsa dichiarazione dell'assolvimento degli obblighi della presente legge (art. 171 septies Legge 633/1941);

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies Legge 633/1941).

15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto):

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

16. Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto):

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.).

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, 2, 3 bis e 6 Legge n. 150/1992);

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, e scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili (art. 137 D.Lgs. 152/2006);

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D. Lgs. 152/2006);

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D. Lgs. 152/2006);

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 secondo periodo D. Lgs. 152/2006);

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 D. Lgs. 152/2006);

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. n.152/2006, art. 260-bis);

Sanzioni (art. 279 D. Lgs. 152/2006);

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);

Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D. Lgs. n. 202/2007);

Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D. Lgs. n. 202/2007);

Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis);

Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter);

Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis);

Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis).

17. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto):

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, e 5 D. Lgs. n. 286/1998);

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis D. Lgs. n. 286/1998).

18. Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto):

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis, comma 3, c.p.).

19. Frodi sportive (art. 25 quaterdecies del Decreto):

Frodi in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989);

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989).

20. Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto):

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro (art. 2, comma 1 D. Lgs. n. 74/2000);

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro (art. 2, comma 2 bis D. Lgs. n. 74/2000);

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);

Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000);

Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000);

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8, comma 1 D. Lgs. n. 74/2000);

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (art. 8, comma 2 bis D. Lgs. n. 74/2000);

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);

Indebita compensazione (art. 10 quater, D. Lgs. n. 74/2000);

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000).

21. Contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto):

Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024);

Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024);

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024);

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024);

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024);

Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024);

Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024);

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024);

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024);

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024);

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024);

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995);

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995);

Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995);

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995);

Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995);

Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995);

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995).

22. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto):

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni

culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

23. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies del Decreto):

Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).

24. Delitti contro gli animali (art. 25-undevicies del Decreto):

Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)

Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)

Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)

Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.).

25. Reati transnazionali:

Definizione di reato transnazionale (art. 3 legge 16 marzo 2006, n. 146);

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291 quater);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990);

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D. Lgs. 286/1998);

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).